



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 del 01/12/2014

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2014. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di Dicembre alle ore 17:05, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| MEREGALLI RENATO | Sindaco | Presente |
| CEGLIA ALESSANDRO | Vice Sindaco | Presente |
| BAIARDI INNOCENZA | Assessore | Presente |
| DIRUPATI SELENE MARIA | Assessore | Presente |
| TREMOLADA MARCO | Assessore | Assente |

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2014. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione comunale, come ogni anno, intende sostenere le realtà associative operanti sul territorio comunale i cui statuti sono depositati agli atti del Comune e sono tutte Associazioni con attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, umanitaria senza scopo di lucro;

CONSIDERATO che occorre procedere all'erogazione annuale dei contributi previsti in bilancio riconoscendo l'alta funzione sociale che lo Sport svolge nella nostra società, per cui diventa adempimento fondamentale nella politica sociale e culturale dei Comuni;

RITENUTO pertanto di intervenire a favore delle Associazioni sotto riportate che svolgono le proprie iniziative ed attività sul territorio comunale, dando espressamente atto che la concessione del contributo a sostegno delle iniziative rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio ed esclude qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che per accedere all'erogazione del contributo per l'anno 2014, le Associazioni Sportive dovevano inoltrare richiesta di contributo al Comune di Veduggio al Lambro entro il 20 settembre 2014, corredata da:

- breve relazione sull'attività svolta nell'anno 2013;
- relazione dettagliata per la stagione 2014;
- bilancio consuntivo stagione 2013;
- bilancio e programma preventivi anno 2014;
- dichiarazione relativa al numero di iscritti;
- dichiarazione ai fini assoggettabilità IRES e modalità di pagamento
- fotocopia documento identità dichiarante;

CONSIDERATA, inoltre, la seguente normativa di riferimento:

articolo 7 comma 11 del decreto legge n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

articolo 5 decreto 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

D.G.R Regione Lombardia del 16 settembre 2002 "Approvazione linee guida regionali sulla defibrillazione semiautomatica", in collaborazione con l'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza);

D.G.R Regione Lombardia del 23/01/2013 " Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo";

RITENUTO, pertanto, di individuare ed assegnare ad alcune Associazioni sportive un contributo per l'acquisto dei defibrillatori da utilizzarsi, in funzione salvavita, nella pratica sportiva da collocare presso gli impianti sportivi dati in uso alle Associazioni sportive dilettantistiche cittadine per realizzare corsi e gare delle specifiche discipline sportive praticate, in modo da ottemperare alle indicazioni della normativa sopra riportata;

VISTO che l'acquisto sarà effettuato dall'Associazione U.S. Atletica Veduggio per la palestra di via Italia e G.S. Veduggio per lo Stadio Parco;

STANTE la competenza della Giunta Comunale ad esprimere il proprio atto di indirizzo in merito;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la

caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

CONSIDERATO quanto segue:

la Corte dei Conti è già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia delib. 23.12.2010, n. 1075, e sez. controllo Puglia, delib. 15.12.2010, n. 163). Occorre infatti distinguere tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, o altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "ritorno di immagine"), ed il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell'art. 12 della L. 241/1990. In particolare, occorre ricordare che l'art. 3 del TUEL sottolinea come "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Quella norma, che "anticipa" il precetto costituzionale posto al quarto comma del part. 118 (cd. "sussidiarietà orizzontale"), non solo consente, ma addirittura impone all'Ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente medesimo. Conclusivamente: a) il divieto di sponsorizzazioni preclude alle amministrazioni di stipulare veri e propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra contributo finanziario e promozione della propria immagine; b) resta pienamente vigente, al contrario, il precetto dell'art. 12 della L. 241/1990, secondo cui le p.a. debbono predeterminare (di norma con un regolamento comunale) i criteri per l'erogazione di contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale; c) il Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie funzioni, contribuendo al loro impegno attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali.

In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 le elargizioni in denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per l'Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l'Amministrazione dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune;

CONSIDERATO inoltre che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001):

* art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

* art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.Lgs. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

c) L. 59/1997 art. 1 che attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

VALUTATO che, tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e, che occorre pertanto far riferimento:

al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quali Ente più vicino ai cittadini;

alle previsioni dello Statuto comunale;

al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;

all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RITENUTA la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti della Lombardia;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel vigente Regolamento di concessione contributi ad Enti pubblici e privati e sulla base della documentazione presentata dalle associazioni ha stabilito l'erogazione del contributo meglio specificato nel deliberato;

VISTE le relazioni/ricieste di contributo annuale pervenute all'Ufficio Sport, relative all'anno 2014 presentate dalle associazioni sportive, che vengono conservate agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO in definitiva che le iniziative da finanziarsi rientrano perfettamente in questo quadro perché:

1. sono sussidiarie rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare;
2. la scelta di un intervento sussidiario dell'associazione è certamente utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato il particolare apporto di personale volontario all'iniziativa intrapresa e l'esperienza cumulata negli anni dall'Associazione;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore allo Sport, Selene Dirupati;

VISTO tutto quanto sopra esposto;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO, alla luce delle motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate per farne parte integrante e sostanziale al presente deliberato, che gli enti e le associazioni di seguito elencate espletano attività ed iniziative rientranti nei compiti di questo Comune e, pertanto, di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, precisando pertanto la non operatività nei loro confronti del divieto introdotto dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;
- 2) DI STABILIRE, per i motivi e le causali di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, un contributo a sostegno delle iniziative dell'anno 2014, a favore delle associazioni di cui sopra, dando espressamente atto che la contribuzione rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio ed esclude qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- 3) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, l'allegato prospetto A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore la determinazione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione per la parte di competenza;
- 5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A)

| ASSOCIAZIONE SPORTIVA | CONTRIBUTO ANNO 2014 |
|---|--|
| C.A.I. | € 2.000,00 |
| GRUPPO MAJORETTES | € 700,00 |
| G.S. VEDANO | € 4.500,00 + defibrillatore € 1.032,00 |
| A.P.O. | € 700,00 |
| POLISPORTIVA VEDANESE | € 3.500,00 |
| SCI-CAI | € 1.000,00 |
| A.P.D.V. VEDANO | € 700,00 |
| CICLISTI BRIANZOLI | € 400,00 |
| ARCIERI DEL PARCO | € 200,00 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI SUPPORTO AI SERVIZI | |
| U.S. ATLETICA VEDANO | € 3.500,00 + defibrillatore € 1.032,00 |

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.


IL Sindaco
MEREGALLI RENATO



Il sottoscritto Segretario Generale



IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO



DISPONE


che la presente deliberazione:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 18/12/2014 al giorno 02/01/2015 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- venga comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 18/12/2014 (art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vedano al Lambro, 18/12/2014



PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2014, per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Vedano al Lambro,

PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO